

DELIBERAZIONE 4 MARZO 2016
81/2016/S/EFR

AVVIO DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI
INFORMATIVI IN MATERIA DI EROGAZIONE DI INCENTIVI CIP 6/92

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 4 marzo 2016

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 20, lett. a) e c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 luglio 1999, n. 99;
- l'art. 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, come modificato dal Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), 29 novembre 2012, 509/2012/E/com (di seguito: deliberazione 509/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 599/2013/E/efr (di seguito: deliberazione 599/2013/E/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2015, 638/2015/E/efr (di seguito: deliberazione 638/2015/E/efr);
- la nota inviata dal Gestore dei servizi energetici (di seguito: GSE) all'Autorità in data 24 settembre 2015 (prot. GSE P20150075103 ed acquisita con prot. Autorità 28505) (di seguito: nota GSE 24 settembre 2015);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);

- la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. a) della legge 481/95, l’Autorità per lo svolgimento delle proprie funzioni richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività; inoltre le imprese sono tenute a fornire all’Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l’adempimento delle loro funzioni (comma 22);
- l’articolo 27, comma 2, primo periodo, della legge 99/09 prevede che l’Autorità si avvalga del GSE per l’espletamento di attività tecniche sottese all’accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell’energia;
- l’Autorità, con la deliberazione 509/2012/E/com, ha rinnovato, per il triennio 2013 – 2015, l’avvalimento del GSE per svolgere le verifiche sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione;
- l’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 prevede che l’Autorità irroga, sanzioni amministrative pecuniarie “in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e documenti acquisiti non siano veritieri”.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nei giorni 16 e 17 aprile 2014, un Nucleo Ispettivo del GSE, in avvalimento dell’Autorità, ha svolto una verifica ispettiva presso l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biogas da discarica, denominato Collette Ozotto, sito nella porzione della omonima discarica nel comune di San Remo (IM) incentivato, sulla base di apposita convenzione, ai sensi del provvedimento Cip 6/92 e nella titolarità della società Proget Energy S.r.l. (di seguito: Proget Energy o Società);
- la citata verifica ispettiva rientrava tra quelle previste dal programma approvato con deliberazione 599/2013/E/efr ed era finalizzata ad accertare, tramite sopralluogo, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento dei prezzi incentivanti di cui al provvedimento Cip 6/92;
- gli esiti della verifica, stante l’unicità della connessione alla rete, sono stati estesi all’impianto denominato Taggia, sito nella porzione della discarica di Collette Ozotto nel comune di Taggia (IM), anch’esso incentivato, sulla base di apposita convenzione, ai sensi del provvedimento Cip 6/92 e nella titolarità della Proget Energy;
- successivamente allo svolgimento della verifica, il Nucleo ispettivo è stato contattato dalla Questura di Imperia ed informato dell’esistenza di un procedimento

penale in corso (n. 535/15/21 R.G.N.R.), avente a oggetto gli impianti sottoposti a verifica;

- con nota 24 settembre 2015 il GSE ha inoltrato all’Autorità gli atti acquisiti direttamente e, previa autorizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, quelli trasmessigli dalla Questura di Imperia, comprensiva di una relazione tecnica (di seguito: Relazione GSE);
- dall’esame della documentazione acquisita dal GSE e di quella trasmessa dalla Questura, è emerso che la Società aveva fornito in modo parziale e non veritiero al GSE, nell’espletamento di attività in avvalimento dell’Autorità nell’ambito della verifica ispettiva (malgrado le circostanziate richieste del Nucleo Ispettivo), alcune informazioni, occultandone di essenziali ai fini dell’accertamento della corretta erogazione delle incentivazioni, ed in particolare:
 - nella discarica ove erano presenti gli impianti denominati “Collette Ozotto” e “Taggia” non era stata dichiarata l’installazione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato con olio vegetale, del tutto estraneo alle citate convenzioni Cip 6/92, la cui produzione è stata immessa in rete e misurata nel medesimo punto utilizzato dagli impianti Cip 6/92 e incentivata col medesimo provvedimento; la presenza del suddetto impianto alimentato ad olio vegetale è emersa soltanto a seguito dell’analisi della documentazione trasmessa dalla Questura di Imperia (punto 3 della Relazione GSE);
 - nella citata discarica non era stata, altresì, dichiarata l’installazione di un’ulteriore impianto sperimentale di depolimerizzazione dei pneumatici fuori uso, del tutto estraneo alle convenzioni Cip 6/92, che produceva combustibili gassosi e liquidi, utilizzati per la produzione di energia elettrica, immessa sempre nel punto di cessione utilizzato dagli impianti denominati “Collette Ozotto” e “Taggia”; la presenza del suddetto impianto di “depolimerizzazione” è emersa soltanto a seguito di una richiesta di chiarimenti avanzata successivamente alla verifica ispettiva alla parte dal GSE, che aveva riscontrato anomalie nell’esame delle curve di immissione in rete di energia degli impianti Collette Ozotto e Taggia (punto 2 della Relazione GSE).

CONSIDERATO, ALTRESI’, CHE:

- le irregolarità – evidenziate dall’istruttoria del GSE – nella gestione delle convenzioni di cessione stipulate da Proget Energy per gli impianti Collette Ozotto e Taggia, con l’utilizzo di combustibili non previsti e la presenza, in periodi differenti, di almeno quattro differenti impianti di produzione di energia elettrica (Collette Ozotto, Taggia, Depolimerizzatore, Impianto a olio vegetale), hanno permesso alla società di ottenere erogazioni non dovute di incentivi pubblici di cui al provvedimento Cip 6/92;
- pertanto, con deliberazione 638/2015/E/efr, l’Autorità ha disposto il recupero amministrativo nei confronti di Proget Energy degli importi indebitamente percepiti.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio per accertare la violazione dell'art. 2, comma 20, lett. a), della legge 481/95 da parte di Proget Energy S.r.l. per aver fornito in modo parziale e non veritiero al GSE, nell'espletamento di attività in avvalimento dell'Autorità al momento della verifica ispettiva, talune informazioni (riguardanti la configurazione degli impianti incentivati) occultandone di essenziali ai fini della verifica della corretta erogazione degli incentivi di cui al provvedimento CIP 6/92

DELIBERA

1. di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di Proget Energy S.r.l., per accertare la violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 2, comma 20, lett. a) della legge 481/95, nei termini di cui in motivazione ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95;
2. di nominare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. g), e dell'art. 13, comma 3, lett. b), dell'Allegato A, del punto 3.4 dell'Allegato B e del punto 5 alla deliberazione 177/2015/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di fissare in 210 (duecentodieci) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
4. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 3, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
5. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni e Impegni;
6. di avvisare che le comunicazioni di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
7. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Proget Energy S.r.l. (P.Iva 01389820083), Via della Repubblica 26, 18100 Imperia e, mediante PEC, all'indirizzo progetenergy@pec.uno.it e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

4 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni